



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESTRANEITÀ DELL'INDIRIZZO DEL MITTENTE DAL REGISTRO
INI-PEC E CONSEGUENZE SULLA NOTIFICA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17[^], sentenza del 18/02/2026, dep il 26.02.2026 n.1241

Pannullo Nicola (Presidente e Relatore) – Basile Fausto (Giudice) – Marotta Sergio

100 IMPUGNAZIONI CIVILI – 08 NOTIFICAZIONE

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo di posta elettronica del mittente non presente nei pubblici elenchi - Conseguenze

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia *ex se* la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Rif. normativi

Art.66 d.lgs. 13 dicembre 2017 n.217; art. 16^{ter} d.l. 18 ottobre 2012 n.179 convertito da l. 17 dicembre 2012 n.221; art.3^{bis} l. 21 gennaio 1994 n.53; art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 27 luglio 2025, n. 21593; Cass. civ., sez. trib., 5 luglio 2024, n. 18461; Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2023 n.18684

Anno pubb.

2026